COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - TRANSIZIONE DIGITALE

ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 10/12/2025

Responsabile del Procedimento PIZZOLI ANGELO
Dirigente competente: PIZZOLI ANGELO

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI ARTIFIZI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DEL CAPODANNO 2026

Premesso che
- in occasione delle festività natalizie e del capodanno è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare la fine dell'anno;
- tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifizi pirotecnici e oggetti similari, spesso senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dallo scoppio di petardi crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio di smarrimento e/o investimento;
- l'Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi la tutela del benessere dei cittadini e degli animali in genere;
- è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria e che pertanto una limitazione degli stessi si traduce prevedibilmente in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa;
- tali comportamenti possono, altresì, procurare ulteriori ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico o privato in ragione del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi e/o altri artifici che vadano ad investire cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, arredi pubblici, veicoli privati, ecc.;

Richiamate
- la circolare del Ministero dell'Interno – Capo della Polizia – nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 che ha fornito indicazioni operative che devono essere seguite nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare gli aspetti di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 e le annesse linee guida per l'individuazione delle misure del contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

Visti:

- l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;
- gli articoli 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e l'articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- il Regio Decreto nr. 635 del 6 maggio 1940, recante il "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, nr. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 5, del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della direttiva 2013129/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici ed e stato disposto che i prodotti pirotecnici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiori a quelli previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;
- la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot.577/PAS/U/017638//XV.H.8 del 14 dicembre 2018 finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività natalizie e di fine anno;
- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 54, comma 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- l'art. 50, comma 5 del medesimo D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal Decreto-Legge 20 febbraio 2017, nr. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, nr. 48 - recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Atteso che sussiste, pertanto, la necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonchè al patrimonio cittadino;

ORDINA

Per quanto in premessa descritto:

dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino alle ore 24.00 del 06 gennaio 2026,

al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

1. **il divieto** di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici

pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'allegato I, punto 5, lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;

2. **il divieto di utilizzo** di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;

3. **il divieto di impiego** di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

RACCOMANDA

a) di acquistare i fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura *"CE"*;

b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tanto meno di provare a riaccenderli;

c) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

DISPONE

il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online, è trasmesso alla Prefettura di Roma, alle Forze di Polizia presenti sul territorio ed al Corpo di Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre, alternativamente:
- ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Pomezia 10/12/2025 Il Sindaco
VERONICA FELICI / ArubaPEC S.p.A.